

## **Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato il 29 giugno 2017, R.M. conveniva in giudizio O.F. per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.

Parte opponente narrava che la stessa F aveva avviato nei propri confronti una procedura esecutiva presso terzi, pignorando *inter alia* i crediti vantati dallo stesso nei confronti delle compagnie assicurative Generali s.p.a. (già Toro Assicurazioni), Allianz s.p.a. e Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni), crediti derivanti dalla sottoscrizione – rispettivamente - di due polizze vita nonché di un piano individuale pensionistico disciplinato dal D. Lgs 252/2005.

L'attore opponente allegava, a sostegno delle proprie pretese, l'intangibilità da parte dei creditori delle prestazioni discendenti dalle polizze assicurative sulla vita, ai sensi dell'art. 1923 c.c., nonché delle prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (Cass. s.u. n.8271 del 31 marzo 2008).

2. La convenuta opposta deduceva con la comparsa di costituzione che i limiti alla pignorabilità invocati da parte opponente non sarebbero applicabili nel giudizio in esame, atteso che, al di là del *nomen juris* attribuito dalle compagnie, la natura "*previdenziale o speculativa*" delle polizze assicurative per cui è causa deve essere accertata dal Giudice attraverso l'esame delle condizioni contrattuali. Nel caso di specie, la convenuta opposta rilevava l'incompletezza della documentazione prodotta a sostegno dell'opposizione avversaria, che asseritamente non consentirebbe di accertare in concreto le caratteristiche di tutti i prodotti assicurativi interessati dalla procedura esecutiva.

In particolare, con riferimento alla polizza Unipol Sai Assicurazioni (ex Milano Assicurazioni) n. \_\_, la convenuta opposta riteneva ammissibile il pignoramento dei relativi crediti ex art. 11 comma 10 del D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, "*nei limiti indicati dalle norme*". In relazione alle polizze Allianz "Orizzonti" n. \_\_\_ e Toro Assicurazioni n. \_\_\_\_ la convenuta opposta, rilevato che si trattava di polizze c.d. *unit linked*, ribadiva l'impossibilità di determinarne la natura previdenziale o "speculativa", stante le asserite carenze documentali.

3. Con atto di intervento adesivo del 14 dicembre 2017 si costituiva il terzo debitore Allianz s.p.a., prendendo posizione a sostegno delle tesi dell'attore opponente.

4. Alla prima udienza il giudice concedeva termini per memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.. Alla successiva udienza del 17 maggio 2018 il giudice, ritenute inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie di parte convenuta opposta, rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa.

\*\*\*

5. L'opposizione è fondata, atteso che i crediti derivanti dalle polizze assicurative per cui è causa non possono essere sottoposti ad azione esecutiva nella fase di accumulo del montante, ai sensi dell'art. 1923 c.c. e dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. 252/2005.

6. In primo luogo va disattesa l'eccezione di parte convenuta opposta relativa all'asserita incompletezza della documentazione prodotta in giudizio da parte opponente. Al riguardo la documentazione agli atti, unitamente alle circostanze da ritenersi provate in quanto non oggetto di specifica contestazione, consentono di pervenire alla definizione del giudizio, nei termini che si diranno nel prosieguo.

7. La presente controversia verte sostanzialmente sulla qualificazione giuridica delle polizze stipulate da R.M. con le citate compagnie assicurative. Infatti, la tesi della convenuta opposta è che, laddove tali polizze fossero ritenute investimenti aventi natura finanziaria, il beneficio di cui all'art. 1923 c.c. non

troverebbe applicazione.

Al riguardo appare opportuna una premessa metodologica: nell'ambito dei mercati "regolati", il potere del giudice in punto di qualificazione del rapporto non può atteggiarsi in maniera "ordinaria", come avviene di fronte a un contratto stipulato tra soggetti operanti in settori indifferenti al controllo da parte di apparati pubblici deputati a funzioni di vigilanza.

Per quanto di interesse nella presente vicenda, il mercato dei prodotti assicurativi, al pari di quello dei prodotti finanziari, risulta infatti caratterizzato da un'articolata e puntuale normativa settoriale, di derivazione prevalentemente europea, nonché dalla presenza di specifiche autorità, nazionali (IVASS) e sovranazionali (EIOPA), di regolazione e vigilanza: all'interno di tale frastagliato universo, la riconducibilità di un prodotto all'interno della categoria assicurativa ovvero di quella finanziaria determina conseguenze rilevanti, in punto di individuazione della normativa applicabile e della autorità competente.

Peraltro, trattandosi di mercati caratterizzati da stringenti riserve di attività, presidiate anche da norme penali, i relativi operatori sono autorizzati a svolgere soltanto alcune attività tassativamente indicate, non potendo di regola sconfinare nel perimetro di attività riservate a operatori di un mercato diversamente ritagliato.

Infine va osservato che il c.d. "passaporto", ossia la facoltà per una istituzione assicurativa o finanziaria (come del resto per gli enti creditizi) di operare e commercializzare nel mercato unico europeo i propri prodotti di investimento, facendo valere l'autorizzazione ottenuta nel Paese di origine (in base al principio del c.d. *home country control* e della relazione di fiducia tra autorità europee dello stesso settore), non opera indistintamente per qualunque prodotto oggetto di commercializzazione, ma trova applicazione soltanto per quelli rientranti in un determinato catalogo appartenente a precise categorie corrispondenti all'ambito oggettivo coperto dall'autorizzazione medesima.

8. Dalle superiori considerazioni discende che il potere del giudice di riqualificazione di un contratto, a dispetto del *nomen* apparente, non può essere esercitato con modalità indifferenti al concreto dispiegarsi delle dinamiche operanti nei mercati in cui tale contratto si iscrive, dovendosi richiedere oneri di allegazione "rafforzati" in capo alla parte interessata alla diversa qualificazione del rapporto, laddove si tratti di contratti conclusi nell'ambito di mercati connotati da una forte impronta pubblicitaria e da un sostrato regolamentare capillare, come nel caso di specie.

Infatti, l'attribuzione *ab origine* di tale *nomen* non presenta meri risvolti privatistici da ricondurre all'autonomia negoziale, ma è frutto di valutazioni tecnico-specialistiche "qualificate", in quanto effettuate da soggetti professionali, alla luce delle norme imperative applicabili e sotto la supervisione delle rispettive autorità di vigilanza.

9. Tenuto conto della suddetta impostazione di fondo, dapprima si esamina la polizza (PIP) sottoscritta con Unipol SAI (già Milano Assicurazioni) identificata dal n. \_\_\_\_ (doc. 3 att.), la cui riconducibilità alla *species* di piano individuale pensionistico è confermata dalla compagnia contraente (cfr. dichiarazione del terzo Unipol SAI *sub* doc. 7 conv.).

Al riguardo *nulla quaestio* sulla qualificazione di prodotto di previdenza complementare della polizza in esame, in linea con il *nomen juris* espressamente attribuitole. I piani individuali pensionistici rientrano nella categoria delle forme di previdenza complementare di tipo individuale; sono disciplinati, a livello di normativa primaria, dal d.lgs. 252/2005 e sottoposti alla vigilanza della COVIP, autorità di riferimento nel comparto.

Nella fattispecie trattasi di un prodotto previdenziale tipico, come si evince chiaramente - tra l'altro - dal termine previsto per la "nascita" del diritto alla prestazione (cfr. dichiarazione del terzo Unipol SAI

*sub* doc. 7 conv.), coincidente con la maturazione dei requisiti per l'ottenimento della pensione obbligatoria, e dalle assai limitate facoltà di riscatto parziale anticipato, riconducibili ad ipotesi legali tassative, che connotano tale prodotto come significativamente "illiquido" e adatto unicamente a esigenze di investimento di lungo periodo, quali appunto quelle previdenziali.

Orbene l'art. 11, comma 10, del citato d.lgs. 252/2005 prevede, con riferimento a tutte le forme di previdenza complementare, *"l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo"*, richiamando – per la fase dell'erogazione della prestazione - gli *"stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni"*.

Nel caso di specie, non è in discussione che il piano individuale pensionistico verta ancora nella fase di accumulo, né la convenuta opposta ha allegato la maturazione da parte del sig. R.M. del diritto alla pensione obbligatoria, con la conseguenza dell'intangibilità da parte dei creditori del montante previdenziale via via alimentato dall'attore opponente e gestito dalla compagnia assicurativa.

Chiarito quanto sopra, non è pertinente – come correttamente rileva la compagnia intervenuta – il richiamo della convenuta opposta alle disposizioni del D.lgs. 252/2005 sulla pignorabilità delle somme oggetto di riscatto parziale o totale ovvero di anticipazione, posto che un eventuale riscatto o richiesta di anticipazione non sono state neppure allegate in giudizio, oltre a essere comunque espressamente escluse dalla stessa UNIPOL SAI nella propria dichiarazione in qualità di terzo (*"ad oggi non risulta pervenuta alcuna richiesta di liquidazione o di riscatto"*).

10. Parimenti infondate sono le argomentazioni di parte convenuta opposta per quanto attiene alle polizze assicurative Allianz "Orizzonti" n. \_\_\_ e Toro Assicurazioni n. \_\_\_\_\_.

Muovendo dalla prima polizza, trattasi di un contratto di assicurazione sulla vita c.d. "multiramo", caratterizzato – come osserva la stessa convenuta opposta nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. – dalla *"combinazione di tre prodotti: un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Ramo III); un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili (Ramo I) e un prodotto assicurativo di puro rischio"*.

In primo luogo è evidente come, diversamente da quanto afferma parte convenuta opposta, la componente mista finanziario-assicurativa (ramo III) costituisca soltanto uno dei profili che connotano la polizza in esame, non potendosi revocare in dubbio la piena riconducibilità al *genus* di investimento con finalità assicurativa della componente di Ramo I e di quella di c.d. "puro rischio", in quanto caratterizzate dall'assunzione da parte della compagnia di un rischio demografico.

11. In ogni caso va osservato come anche le polizze di ramo III *unit linked*, caratterizzate dal fatto che il loro rendimento dipende dall'andamento dell'investimento sottostante in quote di OICR o fondi interni, rientrano a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, deponendo in tal senso numerosi riferimenti normativi, a cominciare dal REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. "Regolamento PRIIP"), che all'art. 4 definisce *"prodotto di investimento assicurativo: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o"*

*indiretto, alle fluttuazioni del mercato*". In altre parole la norma europea, applicabile dal 31 dicembre 2016, considera "prodotto di investimento assicurativo" una polizza il cui valore è influenzato dalle oscillazioni del mercato, ossia un prodotto in cui il rischio di investimento è a carico del sottoscrittore.

È evidente pertanto come, ai sensi della disciplina sovranazionale direttamente applicabile, l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale investito non costituisca elemento ostativo alla qualificazione del contratto come assicurativo.

Parimenti la DIRETTIVA (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, in via di recepimento, definisce "*prodotto di investimento assicurativo: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato*".

12. Invero, ad avviso di questo Tribunale, la funzione previdenziale di un investimento non può farsi discendere *sic et simpliciter* dalla sussistenza di un rendimento garantito ovvero dall'assenza di un rischio di investimento in capo al sottoscrittore: ragionando in questi termini, infatti, si finirebbe paradossalmente per negare la funzione previdenziale anche alle forme di previdenza complementare (e in una certa misura persino al sistema pensionistico obbligatorio, nella forma oggi assunta), posto che nell'ambito di tale sistema la garanzia del rendimento è meramente eventuale e il rischio di investimento incombe sul sottoscrittore, le cui quote presentano un valore soggetto alle oscillazioni del mercato.

Preso atto che la promessa di un capitale garantito non può, nell'attuale assetto macroeconomico, assurgere di per sé a *discrimen* della natura di un investimento, altri dovrebbero essere gli elementi da valorizzare al fine di individuare una causa assicurativa ovvero previdenziale e così distinguerla da un investimento "schiettamente" finanziario: nel primo caso (copertura assicurativa), occorre verificare se sussiste l'assunzione da parte della compagnia assicurativa di un rischio demografico, che presuppone valutazioni a carattere statistico-attuariale e conduce, sotto il profilo prudenziale, all'appostamento di riserve tecniche in bilancio; nel secondo caso (copertura previdenziale), risulta significativo – tra l'altro - l'esame dell'orizzonte temporale dell'investimento, che dovrebbe tendenzialmente coincidere con la durata della vita lavorativa.

13. Alla luce di quanto sopra osservato non sussistono ragioni per escludere l'applicabilità alla polizza in esame dell'art. 1923 c.c., la cui *ratio*, consistente nel *favor* legislativo per gli investimenti privati con finalità assicurativa e *lato sensu* previdenziale, a sostegno del *welfare* pubblico (cfr. Cassazione civile, sez. un., 31/03/2008, n. 8271), è pienamente estendibile al prodotto in questione, che mira al perseguimento di obiettivi analoghi.

14. Le suddette considerazioni assorbono ogni valutazione con riferimento alla polizza Toro Assicurazioni n. \_\_\_\_, rispetto alla quale parte convenuta opposta ha ommesso finanche di allegare gli elementi dai quali dovrebbe ricavarsi una qualificazione diversa da quella sostenuta da parte opponente, imitandosi a evocare una potenziale natura "speculativa" dell'investimento. A fronte della produzione da parte dell'attore opponente dell'attestato di polizza (doc. 8 att.), parte convenuta opposta avrebbe dovuto allegare specificamente i profili finanziari dell'investimento e la loro predominanza: in assenza di siffatte indicazioni, l'istanza di esibizione documentale formulata risulta meramente esplorativa, in quanto volta a supplire alle insanabili carenze in punto di allegazione.

15. Per le motivazioni sopra esposte l'opposizione va accolta e il pignoramento dichiarato inefficace, stante l'impignorabilità dei crediti aggrediti da O.F.

Talune oscillazioni giurisprudenziali sulla questione in esame, unite alla rapida evoluzione normativa nella materia *de qua*, rendono conforme a giustizia la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- in accoglimento della opposizione proposta da R.M. nei confronti di O.G., DICHIARA INEFFICACE il pignoramento dei crediti derivanti dalle polizze assicurative: *OMISSIS*.
- Per l'effetto, DISPONE la liberazione dei crediti pignorati, come sopra individuati.
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.

Così deciso in Brescia il 13 giugno 2018 con sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale di udienza.

Il Giudice  
Lorenzo Lentini